



Prot. n. 11862 / 24.11.16 del 30 MAG. 2016

ASSESSORATO REGIONALE
DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LA
PIANIFICAZIONE STRATEGICA
Area 3 - Palermo-90145
(rif. Nota 25 febbraio 2016, n. 19142)

Oggetto: *Esecuzione sentenza n. 282/11- 374/11, sezione giurisdizionale della Corte Conti- Dott. Di Maggio Giuseppe.*

1. Si riscontra la nota in riferimento, con cui si rappresenta che “*con sentenza n. 282/11 il giudice contabile condannava il dr. Giuseppe di Maggio – dirigente in quiescenza dello stesso Assessorato, - a risarcire la somma di €. 159.614,17, per il comportamento da questi tenuto in ordine ad un procedimento amministrativo in carico all'ufficio cui era preposto...*”.

In appello era stata confermata la responsabilità del dirigente, ma era stato modificato il *quantum* nella cifra di €.106.409,00, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, oltre a stabilire la condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Quindi l'Assessorato gli intimava il pagamento della sorte capitale entro trenta giorni e perciò il Di Maggio chiedeva il pagamento rateizzato, per il quale il Dipartimento proponeva un piano di rientro, con nota 17/7/2012, che prevedeva “*l'immediato pagamento delle spese legali e degli interessi e la dilazione della sorte capitale in 60 rate mensili ... mediante trattenuta sulla pensione in godimento, dal 1/09/2012 al 31/08/2017*”.

Seguiva l' accettazione di detto piano *“autorizzando la trattenuta sulla propria pensione”* ed il regolare pagamento degli interessi, ma, in data 15 febbraio 2016, il Dottor Di Maggio chiedeva *“un ricalcolo degli importi relativi agli interessi”*, posto che essi erano stati calcolati al saggio legale del 2,50%, *“mentre negli anni successivi lo stesso avrebbe subito notevoli diminuzioni, chiedendo altresì di utilizzare la somma eccedente per l'estinzione del debito entro la fine del 2016, anziché entro il 31/8/2017, come previsto dal piano di rientro. Lamenta, inoltre, che nel calcolo degli interessi non è stato tenuto conto della progressiva diminuzione del debito per effetto del pagamento delle rate mensili”*.

L'Assessorato richiedente *“ritiene di non poter accogliere la prima richiesta, nella considerazione che il calcolo degli interessi si è cristallizzato al momento della redazione del piano di rientro, al tasso stabilito per tutto il 2012 (e fino al 31/12/2013) dal Decreto del Ministero dell'Economia del 12/12/2011”*, e posto che *“la somma relativa agli interessi...è stata pienamente accettata dall'interessato ed è stata interamente pagata ...”*, non potendo, peraltro, il piano stesso, prevedere le variazioni successive del saggio che potevano essere anche in rialzo.

Secondo il richiedente parrebbe, invece, *“presentare qualche profilo di ragionevolezza la seconda delle richieste avanzate in ordine alla legittimità del ricalcolo degli interessi che, fermo restando il saggio considerato alla data del piano di rientro, tenga conto della progressiva diminuzione del debito”*.

Sulle suddette richieste, viene, pertanto, chiesto l'avviso dello Scrivente .

2. Si premette innanzi tutto che non è ascrivibile ai compiti di questo Ufficio il controllo (*ex ante o ex post*) di legittimità e/o correttezza di atti e procedimenti espressione della esclusiva discrezionalità e competenza degli organi di amministrazione attiva, e, se del caso, degli organi di controllo a ciò specificamente deputati.

Compete, invece, l'esercizio di funzioni di consulenza su specifiche questioni giuridiche.

Verranno quindi formulate considerazioni in punto di diritto utili al richiedente per l'assunzione di decisioni di esclusiva competenza.

3. In disparte ogni considerazione sulla materia degli interessi di cui si discute, dei riferimenti normativi che ne legittimano la corresponsione (art.1284 c.c.) e, infine, della percentuale applicabile al debito maturato, occorre evidenziare al richiedente che la fattispecie in esame attiene alla esecuzione di una sentenza definitiva di condanna al

pagamento della somma indicata nella stessa.

La formula di condanna era stata notificata al Di Maggio il 2/2/2012, ed il Dipartimento gli intimava il pagamento dell'intero importo entro i 30 giorni successivi.

Esaminando la richiesta, il Di Maggio, condannato per colpa grave dalla Corte dei Conti, era stato chiamato a risarcire la somma di Euro 106.409,00, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, entro 30 giorni, successivi alla notifica della sentenza.

Dalla sentenza di primo grado n. 282/2001 (non allegata alla richiesta in riferimento, ed acquisita direttamente il 12 maggio 2016, sentenza riformata, come visto, parzialmente in appello soltanto sul *quantum* della somma da pagare) se ne ricava che la pretesa azionata ha ad oggetto un debito di valore, e conseguentemente l'importo è stato maggiorato dalla rivalutazione monetaria nel frattempo intervenuta.

Sulla somma rivalutata dovevano essere inoltre "...*corrisposti gli interessi nella misura legale, decorrenti dalla data di deposito sino al soddisfo*".


L'interessato, quindi, nel richiedere la rateizzazione, ha accettato il piano di rientro proposto dall'Assessorato, con l'immediato pagamento delle spese legali e degli interessi, nonché la dilazione in 60 rate mensili della "*sorte capitale*".

A tal proposito, la Corte di Cassazione – sezione 1 civile – con sentenza 19 settembre 2014, n. 19792, ha avuto modo di affrontare il tema della natura giuridica del piano di rientro, osservando che esso ha natura meramente ricognitiva delle obbligazioni preesistenti tra le parti (cfr. anche Cass.Civ. 4019/2006).

Aderendo al piano di rientro - che già, di per sé, si configura come concessione benevola da parte del creditore - il debitore ha peraltro evitato l'accumulo degli interessi di mora, e quindi scongiurato che la somma da restituire aumentasse vertiginosamente.

Si ritiene, quindi, di potere condividere l'assunto dell'Assessorato in indirizzo, che considera "*crystallizzato*" il calcolo degli interessi, peraltro già corrisposti dal Di Maggio con bonifico bancario, al momento della redazione del piano di rientro, al tasso stabilito per il 2012, senza considerare le variazioni del saggio di interesse, che, come osserva il medesimo richiedente, avrebbero potuto essere anche in rialzo.

Relativamente alla seconda delle richieste avanzate dall'interessato, e cioè se il ricalcolo degli interessi possa tenere conto della progressiva diminuzione del debito, tale eventuale ricalcolo, ad avviso dello Scrivente, non sembra di agevole attuazione, proprio perché gli interessi sono stati preventivamente calcolati sull'importo totale del capitale, e già pagati per primi dal Dott. Di Maggio.



Tale soluzione si sarebbe, al più, dovuta prospettare inizialmente, così come previsto a livello statale dalla circolare del Ministero del tesoro 10 gennaio 1997, n. 3, punto 2.6, e analogamente a quanto avviene per l'ammortamento di un mutuo.

In tal caso si predispose il piano di ammortamento del debito, indicando il numero e la scadenza delle rate e, per ciascuna di esse la parte relativa al capitale e quella riferita agli interessi.


Presentando, comunque, per codesto Dipartimento, la seconda delle richieste avanzate "qualche profilo di ragionevolezza", si rimette alle scelte discrezionali dell'Organo di gestione ogni eventuale percorribile soluzione di merito sulla richiesta in argomento.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Alessandra Di Salvo



Visto: Avv. Gianluigi Amico



L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

